

COMUNE DI PETINA

Provincia di Salerno

CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,

ESECUTIVA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. LGS. N. 81/2008) DELL'INTERVENTO

DI "RISANAMENTO IDROGEOLOGICO AREA A MARGINE DELLA STRADA PROVINCIALE SP 35 A

PETINA SCALO-PETINA SP 35/B", FINANZIATO CON DECRETO DELL'INTERNO del 07/12/2020

CIG: 8617371F7F

CUP: J18D2000010001

In data _____ presso la Residenza comunale di Petina (SA), si sono costituiti:

- L'ing. Rosario Soldovieri, nato a Polla (SA), il 28/01/1973, che dichiara di intervenire, come effettivamente interviene in questo atto, quale Responsabile del Procedimento del Comune di Petina – C.F. 00500140652, e quindi esclusivamente in nome, nell'interesse e per conto del Comune predetto, ai sensi dell'art.107, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267, di seguito denominato "Amministrazione";

- l'ing. _____, nato a _____ (---) il _____, residente in _____ (---) in via _____, n. _____ (C.F. _____ - P.IVA _____), iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di _____ al n. _____ con studio in via _____, _____, C.A.P. _____ - _____ (---), email: _____, tel/fax _____ di seguito denominato indistintamente "Progettista o Professionista".

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 0--- del _____, efficace, è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori al "Progettista o Professionista";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto dell'incarico

L'Amministrazione, con le modalità riportate nella presente convenzione, affida al

Professionista, che accetta i servizi sotto indicati relativamente ai lavori indicati in epigrafe:

- **Progettazione definitiva** redatta secondo le prescrizioni indicate nell'art. 23, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm. e degli articoli 24 e ss. del D.P.R. n.207/2010 (*relazione illustrativa, elaborati grafici, fotografie, preventivo di massima, quadro economico della spesa*), in particolare il progetto, dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel Codice e nel Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero, nell'oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme nonché completo di tutti gli elaborati necessari per l'esame preventivo da parte di Enti e Autorità per legge preposti ad esprimere parere e/o nulla osta;

- **Progettazione esecutiva** redatta secondo le prescrizioni indicate dal codice e degli articoli 33 ss. del D.P.R. n.207/2010 (*planimetrie, layout di progetto, computo metrico, elenco prezzi unitari, relazione tecnica, elenco delle voci, lista delle forniture, quadro economico, foglio condizioni, capitolato speciale d'appalto*);

La progettazione dovrà essere eseguita in conformità alle linee guida dettate dall'Amministrazione ed in particolare allo studio di fattibilità tecnico economica.

Ai fini di garantire l'espletamento dell'incarico le parti concorderanno, per quanto possibile, l'avvio delle suddette fasi anche in pendenza della formale approvazione del progetto presentato e/o relativamente a parti, anche limitate, dello stesso.

- **Coordinamento della sicurezza** in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di cui al D. Lgs. 81/2008, con assunzione di tutti gli obblighi/adempimenti/responsabilità previsti dagli artt. 91 e 92, del D. Lgs. 81/2008;

- il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto prescritto all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai

lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto che dovranno essere predisposti e presentati al committente sia in formato cartaceo sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso alla Stazione Appaltante.

- Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori;

- il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire al R.U.P. l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;

- il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all'aggiornamento del Fascicolo dell'opera;

- il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari

eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza;

- il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori;

- a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà all'annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, il rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere disponibile in cantiere), le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa;

- il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Salerno ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al R.U.P./Responsabile dei Lavori;

- il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessità, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all'art. 105 del Codice e dal D. Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la

verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà svolgere, in collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza;

- per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante redatte secondo le modalità di cui al precedente articolo, sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.16) applicando le medesime condizioni offerte in sede di gara.

Art. 2 Documenti e adempimenti

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, tutta la documentazione prodotta in numero di 3 copie del definitivo e dell'esecutivo.

Il Professionista, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all'Amministrazione una copia in formato digitale su CD - ROM di tutti gli elaborati. Gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG/DXF (compatibile con Autocad) e formato PDF. Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in formato compatibile con i tradizionali programmi di scrittura.

Il Professionista è ritenuto unico responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti a imperizia e/o errori progettuali e/o errata valutazione dei luoghi di esecuzione dei lavori, con piena riserva di richiesta dei danni diretti o indiretti patiti dal Comune.

Allo scopo il Professionista dichiara di aver preso visione dei luoghi e di ogni elemento utili per una regolare e corretta redazione del progetto in ogni sua fase e nella piena e totale realizzazione funzionale dell'opera.

Il progetto nella sua stesura di più elevato livello di dettaglio commissionato, dovrà inoltre essere corredato da certificazione del Professionista di conformità dell'opera alle prescrizioni

urbanistiche ed edilizie, attestante l'esistenza dei nulla – osta o altro titolo di conformità alle

norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche, e in materia di costruzione in zone

sismiche.

Il progetto nelle sue diverse fasi resterà di proprietà assoluta ed esclusiva

dell'Amministrazione dal momento dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi

della presente convenzione, conseguentemente l'Amministrazione acquisisce ogni diritto di

utilizzo del progetto, come di parte dello stesso, per darne esecuzione secondo

programmazione approvata e nel rispetto della disciplina normativa in materia vigente.

È responsabilità del professionista incaricato redigere eventuali verbali degli incontri e

riunioni tra lo stesso e i rappresentanti dell'amministrazione, restando a suo carico il relativo

onere.

Art. 3 Verifica degli elaborati progettuali

Per ogni stadio progettuale e prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori

oggetto dell'incarico, l'Amministrazione, tramite il Responsabile del procedimento (RUP)

verificherà la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa

vigente. Tale verifica potrà, anche, essere effettuata da organismi esterni di certificazione o

direttamente. Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa

vigente, incongruenza di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito

un termine massimo di 10 gg per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Scaduto il

termine assegnato sarà applicata la penale di cui all'art. 5 oltre alle altre conseguenze previste

dalla presente convenzione. Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere

apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non

onerose per l'Amministrazione.

Art. 4 Modifiche agli elaborati di progetto

Sarà compito del Professionista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli

elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti. Qualora, dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero richieste dall'Amministrazione, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche di lieve entità e che non alterino il progetto nella sostanza, il Professionista è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti. Qualora, dopo le approvazioni di cui al primo comma del presente articolo, venissero richieste dall'Amministrazione, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche che comportino cambiamenti d'impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, il Professionista è tenuto ad introdurle negli elaborati di progetto: per tali modifiche dovranno essere preliminarmente concordate fra le Parti le relative competenze.

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario all'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

Il Professionista è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Art. 5 Tempi di consegna e penali

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue:

- a) Progetto definitivo entro **120** giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione fatta salva la facoltà di disporre l'esecuzione d'urgenza delle prestazioni nei casi previsti

dall'art. 32, 8° comma, del Codice;

b) Progetto esecutivo entro **60** giorni dall'approvazione del progetto definitivo;

In caso di ritardo non motivato nella consegna degli elaborati e degli altri documenti sopra indicati sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo professionale dovuto. Per l'applicazione della penale i giorni verranno conteggiati come naturali e consecutivi. La penale non verrà applicata qualora sia dimostrato che il ritardo non sia imputabile al Professionista.

Le penali non possono superare il 1% dell'importo complessivo contrattuale, pena la risoluzione della presente convenzione.

Il ritardo nella consegna degli elaborati e degli altri documenti oltre 10 giorni dalla previsione, verrà ritenuto grave inadempienza e potrà provocare la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno sofferto dall'Amministrazione.

Per ogni livello di progettazione, prima della consegna definitiva degli elaborati, è richiesto almeno una verifica dei medesimi, da effettuarsi in contraddittorio con il RUP.

I tempi necessari per le eventuali integrazioni e/o modifiche al progetto, nonché quelli conseguenti all'eventuale richiesta dell'amministrazione in quanto connessi all'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni, saranno preliminarmente stabiliti tra il Responsabile del Procedimento e il progettista.

Art. 6 Corrispettivo e termini di pagamento

Il compenso per l'effettuazione di tutte le attività previste nel presente incarico è stato preliminarmente pattuito e convenuto in € ----- al netto della riduzione del -----% operato sull'importo stimato, ai sensi dell'art. 24 c. 8 del codice secondo il Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 di € ----- oltre oneri fiscali.

Il Professionista dichiara che nell'individuazione dell'importo sopra stimato il conteggio ricomprende tutti i servizi è determinato in base alle tariffe minime di cui al D.M. 17/06/2016

precisando espressamente che tale corrispettivo - così definito - è ritenuto congruo, equo

remunerativo, rinunciando ad ogni azione e/o pretesa e/o risarcimento e/o indennizzo in

relazione alla sua prestazione.

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente

contratto.

La definitiva entità del corrispettivo spettante per le prestazioni di progettazione definitiva ed

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione, misura e

contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei

lavori e prestazioni aggiuntive, resta fisso ed invariabile a prescindere dall'importo effettivo

dei lavori risultanti dal progetto esecutivo stesso.

Le competenze per progettazione e c.d. prestazioni accessorie saranno corrisposte a seguito di

presentazione di regolare fattura con determinazione dirigenziale, a seguito di opportuna

verifica sulla regolarità e computazione effettuati dal Responsabile unico del procedimento.

Il **pagamento** del primo acconto, pari al 50% dell'onorario corrispondente all'attività di

progettazione definitiva ed esecutiva e prestazioni tecnico-amministrative ad essa connesse

avverrà in unica soluzione ad intervenuta approvazione del progetto esecutivo dei lavori

oggettivati.

La liquidazione del restante 50% dell'onorario relativo alla progettazione definitiva ed

esecutiva avverrà alla data dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

L'atto per la liquidazione degli acconti verrà redatto e inviato al competente Servizio per il

pagamento al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio della fattura elettronica

secondo le modalità vigenti.

In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla

liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in

relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Non saranno corrisposti anticipazioni e/o pagamenti in acconto.

E' esclusa la possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni.

Art. 7 Tracciabilità dei pagamenti

Il Progettista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, impegnandosi, senza riserve, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Salerno della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (altro tecnico dallo stesso incaricato) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

La liquidazione avverrà a cura del Tesoriere comunale sul c.c. "dedicato" alle commesse pubbliche del professionista i cui estremi identificativi sono in seguenti:

Banca: ----- - IBAN: -----

Nome intestatario del conto: -----

Soggetto delegato ad operare sul suddetto conto: -----, nato a ----- (----) il ---
-----, C.F.: -----;

L'amministrazione risolverà il presente contratto con lettera raccomandata entro quindici giorni dall'accertamento delle violazioni della presente clausola.

Art. 8 Garanzie

Il Professionista deve produrre, a far data dell'avvenuto affidamento dell'incarico una polizza di responsabilità civile professionale di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, con il termine di scadenza che deve coprire tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori

costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti, reesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 50% dell'importo dei lavori progettati.

La mancata presentazione da parte del Professionista della polizza di garanzia esonera l'Amministrazione dal pagamento della parcella professionale, senza oneri di rivalsa.

Art. 9 Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi: ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 10 giorni dal termine previsto nel presente disciplinare; violazione agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; reiterate violazioni e/o ritardi alle richieste dell'Amministrazione; l'aver commesso in materia professionale un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dall'Amministrazione, ovvero che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione, abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o un errore grave nell'esercizio di attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione medesima; trovarsi in situazione di conflitto d'interessi o essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'Amministrazione per la procedura di affidamento.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto di prestazione professionale, in ragione di esigenze sopravvenute o come di mutate necessità d'intervento sul territorio per pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 21 *sexies*, della Legge 241/1990, rimborsando al Professionista il lavoro regolarmente eseguito fino alla data del recesso.

Il recesso di cui ai precedenti punti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, e con almeno quindici giorni di preavviso.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso

e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10 Risoluzione delle controversie

Eventuali divergenze insorgenti tra le Parti circa l'interpretazione della presente convenzione

e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporre bonariamente in via

amministrativa sperando, quando possibile, anche risoluzione transattiva delle vertenze,

saranno deferite al giudizio del Tribunale di Lagonegro (PZ)

Il Professionista elegge domicilio legale presso la residenza comunale di Petina.

In pendenza del giudizio il Progettista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel

presente disciplinare.

Art.11 Clausola di esclusione

Il Professionista e suoi collaboratori dichiarano che si esentano da ogni possibilità, sotto

alcuna forma e per alcun titolo a partecipare alla realizzazione dei lavori da essi progettati, né

essere affidatari di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli

appaltatori, concessionari e contraenti generali, ai fini dello sviluppo o della variazione dei

progetti dagli stessi redatti e della realizzazione dei lavori medesimi.

Art.12 Proprietà degli elaborati

Gli elaborati acquisiti resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione

Comunale di Petina la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, introdurre, nel modo e nel

mezzo che riterrà opportuni, tutte quelle varianti e aggiunte che saranno ritenute necessarie,

sempre che non venga alterato il progetto nei criteri informativi ed estetici e nella parte

compositiva. In caso di rilevanti modifiche l'Affidatario dovrà essere interpellato. Tutti gli

elaborati prodotti dall' Affidatario per tale progetto sono strumenti dell'Affidatario che dovrà

essere sempre menzionato come autore dei documenti. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto

d'autore, come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge, ivi compreso ogni altro diritto,

in favore dell’Affidatario.

L’Affidatario, in quanto autore, potrà, comunque, fare uso degli elaborati di progetto esclusivamente per scopi culturali e divulgativi, e citando, in ogni caso, L’Amministrazione Comunale di Petina quale committente.

Art.13 Diritto di pubblicazione

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di pubblicazione degli elaborati di indagine e degli elaborati di progetto previa informazione all’Affidatario.

L’Amministrazione dovrà dare comunicazione scritta con lettera Raccomandata A.R. e/o a mezzo PEC dell’intenzione della pubblicazione specificando finalità e modalità della pubblicazione, nonché gli elaborati che si intendono pubblicare. L’Affidatario dovrà rispondere entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, comunicando il proprio consenso o diniego. L’eventuale diniego potrà riguardare solo le modalità di pubblicazione e dovrà essere motivato. In difetto di risposta L’Amministrazione procederà alla pubblicazione. Per le ipotesi contemplate dal presente articolo nessun compenso supplementare spetta all’Affidatario, che in ogni caso sarà tutelato ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633 - (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Art. 14 Disposizioni finali e di chiusura

Ai fini dell’espletamento del presente incarico il Professionista dichiara, e con la sottoscrizione del presente atto, conferma: di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dalla normativa vigente in materia e di quelli indicati in sede di offerta, comprensivi di quello di cui all’art.98, del D.Lgs. 81/2008, nel testo vigente, in ogni caso posseduti da tecnici del proprio studio professionale; di assumere la responsabilità dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti, i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda terzi o beni di loro proprietà, compresi i dipendenti ed i beni dell’Amministrazione,

che dovesse arrecare in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, sollevando fin d'ora l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo; di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali e di impegnarsi a non accettare alcun incarico in contrasto o in conflitto di interessi. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si richiamano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili e le norme in materia di lavori pubblici.

Qualora l'amministrazione appaltante procedendo alla verifica delle autodichiarazioni per l'accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riscontri le irregolarità e le omissioni nelle dichiarazioni sostitutive, procederà alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Al Professionista incaricato di cui alla presente convenzione è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all'art. 1456 del C.C. ad eccezione di quanto previsto dal codice.

Le Parti, in pendenza del rapporto, dovranno comportarsi secondo correttezza e buona fede, e il Professionista si obbliga a prestare il proprio lavoro con la diligenza e le ulteriori prescrizioni di disciplina indicate all'art. 1176 e segg. del c.c., senza entrare in concorrenza e in conflitto di interessi con l'Amministrazione.

Ogni comunicazione tra le Parti inerenti la modifica, l'integrazione, l'esecuzione del presente incarico deve avvenire per forma scritta, e inoltrata al protocollo dell'Amministrazione, anche in via informatica, fax o per posta elettronica certificata: allo scopo le Parti per il ricevimento della corrispondenza concordano i seguenti indirizzi:

- Professionista, PEC: ----- telefax -----

- Amministrazione, PEC: ----- telefax -----

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto di incarico si fa riferimento alla Tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti di cui al Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016, tenendo conto del ribasso offerto.

Il Professionista con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, è in capo all'Amministrazione dovrà trattare i suindicati dati nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza, oltre al pieno rispetto della proprietà dei diritti acquisiti dall'Amministrazione sull'opera intellettuale. È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con l'Amministrazione, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

La presente costituisce scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, ai sensi D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Le Parti concordano che non sussistono condizioni vessatorie essendo l'incarico conferito a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Sono a carico del Professionista le spese di bollo, registro e tasse in genere, presenti e future conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione. Saranno altresì a carico del Professionista, senza diritto di rivalsa, ogni onere fiscale di qualsiasi specie e natura conseguente al presente atto, con esclusione dell'I.V.A. e dei contributi, se dovuti, di cui

all'art. 10, Legge 3 gennaio 1981, n. 6. Le Parti dichiarano che i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggetti ad I.V.A.

La presente convenzione viene redatta in doppio originale, ed è composta di numero 22 fogli di 22 facciate, che le Parti hanno letto, confermato e sottoscrivono in segno di completa ed espressa accettazione, senza alcuna riserva o eccezione di sorta.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il Professionista:

Per l'amministrazione:

Il Responsabile Area Tecnica e R.U.P.
